

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre professionalità sanitarie

(comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/112/CR6a/C7**

**Regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica
interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale**

**Art.1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento definisce il funzionamento della Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata “Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC”), istituita dal comma 27, dell’articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**Art.2
(Sede)**

1. La SISAC ha sede in Roma.

**Art.3
(Funzione e Composizione)**

1. La SISAC, organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e contabile, strumento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (d’ora in poi Conferenza), costituisce la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale e, a tal fine, svolge le attività definite con l’Accordo in sede di Conferenza permanente con i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il S.S.N.”
2. La SISAC si articola nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, nell’Ufficio di coordinamento e nel Collegio dei revisori.

Art.4

(Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome)

1. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome è composto dai ventuno esperti designati uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma e nominati dalla Conferenza e da due rappresentanti uno per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute, designati dai rispettivi Ministri e nominati dalla Conferenza.
2. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più componenti del comitato, la Conferenza provvede alla loro sostituzione.
3. Il componente del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome decade in caso di assenza per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo. L'ufficio di coordinamento ne dà immediata notizia alla Conferenza che provvede alla sostituzione su indicazione della Regione proponente.
4. La Conferenza può, in ogni momento, revocare la nomina dei rappresentanti regionali, provvedendo alla loro sostituzione.
5. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome:
 - a) individua, al suo interno, i rappresentanti che, con i membri dell'ufficio di coordinamento, partecipano direttamente alla negoziazione con le organizzazioni sindacali di categoria;
 - b) definisce il programma di lavoro; acquisisce il preventivo e la rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla Sisac;
 - c) delibera sui documenti inerenti l'attività negoziale;
 - d) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dall'ufficio di coordinamento;
 - e) assume ogni altra determinazione inerente ai compiti attribuiti dalla Conferenza e dal Comitato di settore del comparto sanità.
6. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome delibera a maggioranza dei presenti, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Le riunioni sono convocate dal coordinatore con l'indicazione dell'ordine del giorno e, salvo casi d'urgenza e successiva convalida del comitato, con un minimo di cinque giorni di anticipo sulla data prevista. Ciascuno dei componenti può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e un terzo dei componenti può chiedere la convocazione del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso il coordinatore cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla formale richiesta. Per motivi d'urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza. L'attività di verbalizzatore del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome viene svolta a cura della segreteria tecnica dell'ufficio

di coordinamento o su nomina dello stesso ufficio di coordinamento da un componente il comitato. Nel verbale delle riunioni, dovranno risultare i nomi dei componenti il comitato presenti e assenti, per questi ultimi se sono giustificati, l'ordine del giorno, una sintesi degli interventi e per ciascun argomento le conclusioni a cui si è pervenuti, nonché il risultato delle votazioni. I verbali delle riunioni approvati dal comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritti dal coordinatore e dal verbalizzatore, sono conservati agli atti. Il voto è sempre palese. Le deliberazioni del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sono comunicate a firma del coordinatore.

Art.5

(Ufficio di coordinamento)

1. L'ufficio di coordinamento resta in carica per il periodo stabilito dalla Conferenza non superiore comunque a tre anni; è costituito dal coordinatore che lo presiede, da un vice coordinatore e da cinque componenti individuati secondo il criterio della rappresentatività territoriale.
I componenti dell'Ufficio di coordinamento possono essere confermati.
Il coordinatore svolge altresì le funzioni di presidente del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome. I componenti dell'Ufficio di coordinamento sono nominati dalla Conferenza tra i ventuno esperti regionali di cui al precedente punto 4.
2. L'ufficio di coordinamento:
 - a) predispone e coordina quanto necessario per dare attuazione all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il S.S.N.”;
 - b) cura i rapporti con la Conferenza, con il Comitato di settore del comparto sanità e con i Ministeri competenti;
 - c) predispone le direttive e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività della SISAC previa determinazione del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
 - d) istituisce una segreteria tecnica di cui si avvale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali definendone la consistenza organica e individuando il contratto collettivo di lavoro da applicare;
 - e) esercita ogni potere ad esso espressamente attribuito dalla Conferenza e dal Comitato di settore del comparto sanità.
3. Per il funzionamento dell'ufficio di coordinamento si rinvia alla disciplina generale sugli organi collegiali. Il coordinatore dà attuazione agli atti dell'ufficio di coordinamento.

4. In caso di inerzia dell'ufficio di coordinamento i compiti sono esercitati dal Comitato di settore per il comparto sanità, sino alla sostituzione dei componenti l'ufficio di coordinamento.

Art.6

(Collaborazioni e Partecipazioni)

1. Per l'attuazione della propria attività la SISAC può richiedere la collaborazione di amministrazioni ed altri soggetti pubblici o privati.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti la SISAC può avvalersi anche di collaborazioni libero-professionali definite dall'ufficio di coordinamento sentito il Comitato di settore del comparto sanità;
3. Il Comitato di settore del comparto sanità individua tre esperti che partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e alle fasi della negoziazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

Art.7

(Trattamento economico)

1. Il rapporto di lavoro del Coordinatore è a tempo pieno. Al Coordinatore è riconosciuto un compenso annuo pari a 120.000 euro. Il rapporto di lavoro è costituito dal Segretario generale della Conferenza .
2. Al Vicecoordinatore è riconosciuto un compenso pari al 20% del trattamento economico di cui al comma precedente.
3. Il Coordinatore ed il Vicecoordinatore assumono l'incarico per il tempo stabilito dalla Conferenza, comunque per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Decadono nel caso previsto dall'art. 4 comma 4.
4. Ai componenti l'ufficio di coordinamento spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate .

Art.8

(Costituzione dei rapporti giuridici, gestione economico-patrimoniale e contabile)

1. Il Coordinatore quale rappresentante legale della Sisac:
 - provvede alla gestione economico-patrimoniale e contabile nonché alla costituzione dei rapporti giuridici necessari al suo funzionamento;
 - cura l'assunzione e la gestione del personale;
 - predispone il preventivo e la rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla Sisac, nei termini previsti dalla apposita convenzione con il Ministero della Salute, da sottoporre al comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome.

Art.9
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, designato dalla Conferenza, e da due componenti designati uno per ciascuno dai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute. Dura in carica tre anni.
2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività della Sisac a norma degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Al Collegio competente, altresì, il controllo contabile della Sisac.
3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di cui hanno conoscenza per ragioni di ufficio.
4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti della Sisac ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute dell'Ufficio di coordinamento, senza diritto di voto.
5. Al Presidente del Collegio dei revisori è riconosciuto un compenso pari al 5% del compenso del coordinatore della Sisac; agli altri componenti è riconosciuto un compenso pari al 80% del compenso del Presidente del Collegio dei revisori.
6. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni trimestre.
7. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.
8. Delle sedute del Collegio è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso la Sisac.
9. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati.

Art.10
(Finanziamento)

Gli oneri per il funzionamento della SISAC sono a carico del finanziamento statale a tale scopo assegnato con il comma 27, dell'articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Roma, 5 novembre 2015